

Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione

(Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)

Modifica del 2 luglio 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 giugno 2005¹ sui lavori di costruzione è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1, 1^{bis} e 2

¹ La pianificazione di lavori di costruzione deve ridurre al minimo il rischio d'infortuni professionali, di malattie professionali o di danni alla salute e garantire l'applicazione delle misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l'utilizzazione degli attrezzi di lavoro.

^{1bis} Se vi è il sospetto che siano presenti sostanze particolarmente tossiche come l'amianto o i policlorobifenili (PCB), il datore di lavoro deve accertare accuratamente i pericoli e deve valutare i relativi rischi. In base a tali analisi devono essere pianificate le misure necessarie. Se durante i lavori di costruzione si dovessero inaspettatamente rinvenire sostanze particolarmente pericolose, occorre interrompere tali lavori e avvisare il committente.

² Il datore di lavoro che nell'ambito di un contratto di appalto si impegna come imprenditore a eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori. Le misure proprie al cantiere non ancora adottate e le misure dipendenti dai risultati della valutazione dei rischi secondo il capoverso ^{1bis} devono essere integrate nel contratto d'appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli altri oggetti. Il contratto di appalto deve menzionare anche le misure già adottate.

Art. 60, rubrica

In generale

¹ RS 832.311.141

Art. 60a Obbligo di annunciare i lavori di risanamento dei materiali di costruzione all'amianto

¹ I datori di lavoro sono tenuti ad annunciare all'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), prima della loro esecuzione, i lavori seguenti:

- a. eliminazione completa o parziale di:
 1. rivestimenti in amianto floccato;
 2. rivestimenti di pavimenti e pareti a base di amianto a partire da una superficie di 5 m²;
 3. lastre di materiale leggero da costruzione all'amianto a partire da una superficie di 2 m².
- b. lavori di demolizione e di trasformazione di costruzioni o parti di costruzioni che presentano:
 1. rivestimenti in amianto floccato;
 2. rivestimenti di pavimenti e pareti a base di amianto a partire da una superficie di 5 m²;
 3. lastre di materiale leggero da costruzione all'amianto a partire da una superficie di 2 m².

² L'INSAI fissa il termine entro il quale l'avviso dev'essere notificato e ne determina la forma, previa consultazione delle organizzazioni interessate.

Art. 60b Ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto

¹ I lavori nei quali fibre di amianto pericolose per la salute sono liberate in grandi quantità possono essere eseguiti solo da ditte riconosciute specializzate in bonifiche da amianto.

² L'INSAI riconosce tali ditte se queste:

- a. impiegano uno specialista per le bonifiche da amianto secondo l'articolo 60c e garantiscono che tale specialista sia presente ai lavori di bonifica da amianto o li sorvegli;
- b. impiegano lavoratori formati per tali lavori secondo l'articolo 8 capoverso 1 OPI² e annunciati all'INSAI secondo il titolo quarto (prevenzione nel settore della medicina del lavoro) dell'OPI;
- c. dispongono delle attrezzature di lavoro necessarie e di una pianificazione della loro manutenzione;
- d. garantiscono l'osservanza del diritto applicabile, segnatamente della presente ordinanza.

³ Se queste condizioni non sono più soddisfatte, l'INSAI può revocare il riconoscimento.

² RS 832.30

Art. 60c Qualifiche degli specialisti in bonifiche da amianto

Gli specialisti in bonifiche da amianto devono poter segnatamente provare le loro conoscenze nei seguenti ambiti:

- a. conoscenze di base in materia di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute;
- b. metodi di eliminazione, con esigua dispersione di polvere, di amianto debolmente agglomerato;
- c. impiego appropriato dei dispositivi di protezione individuale e altre attrezzature di lavoro;
- d. elaborazione di un piano di lavoro;
- e. tenuta di un giornale di cantiere;
- f. direzione e istruzione dei lavoratori sui cantieri.

Art. 61 cpv. 1

¹ I datori di lavoro sono tenuti a notificare all'INSAI tutti i lavori in sotterraneo prima della loro esecuzione.

*Titolo prima dell'art. 83a***Capitolo 10a: Protezione giuridica***Art. 83a*

Contro le decisioni dell'INSAI secondo l'articolo 60b può essere interposto ricorso conformemente alle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

II

L'ordinanza del 30 marzo 1988³ sull'obbligo di annunciare i lavori di risanamento dei materiali di costruzione all'amianto è abrogata.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

2 luglio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

³ RU 1988 744, 1996 1478

